



**COMUNE DI ACQUAPENDENTE**

***Città dei Pugnalonì***

***Provincia di Viterbo***

*Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)*

*Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215*

[www.comuneacquapendente.it](http://www.comuneacquapendente.it)

ORDINANZA N. 34 DEL 07/04/2020

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  
COVID19: USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE – RETTIFICA  
ORDINANZA N. 32/2020**

PREMESSO che, con Ordinanza n. 32 del 7 aprile 2020, si ordinava l'uso obbligatorio delle mascherine nelle circostanze ivi richiamate e considerato che la stessa conteneva alcuni refusi per i quali risulta opportuno provvedere ad emanare nuova Ordinanza Sindacale, al fine di rendere chiare le prescrizioni e le eventuali relative sanzioni;

VISTO l'articolo 50, in particolare i commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267/2000 che fissano i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie ed attribuiscono allo stesso la competenza a coordinare ed organizzare i servizi pubblici;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge n.6, n.9, n. 8 e n. 9 dell'anno 2020, che dettano disposizioni sulla condizione di emergenza;

VISTI i DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 20 marzo e 22 marzo dell'anno 2020;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e dei Ministri della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio;

CONSIDERATO che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus;

RITENUTO doveroso, pertanto, al fine di garantire la salute pubblica ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dare integrale ed ulteriore attuazione alle sopra indicate disposizioni governative in quanto rientranti nella diretta competenza del Sindaco del Comune di Acquapendente, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale e rappresentante della comunità locale, ordinando l'obbligo alla cittadinanza dell'utilizzo delle mascherine per l'accesso agli esercizi commerciali ed agli uffici pubblici e privati;

DATO ATTO che, stante l'urgenza derivante dall'emergenza sanitaria, sussistono reali ragioni di impedimento che giustificano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi l'art. 7 della legge 241/1990;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. N. 267 /2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte

1. Di disporre, a carico degli utenti, l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva senza valvola (anche non certificata), in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in adiacenza dell'entrata degli stessi, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale e noleggio con conducente;
2. Di disporre, ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati), l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva senza valvola (anche non certificata), nonché di inibire l'accesso agli utenti non dotati di tali dispositivi;
3. Di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
4. Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica;

## DISPONE

1. che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e si applichi alla generalità delle persone presenti sul territorio del Comune di Acquapendente fino a revoca dello stesso.
2. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Acquapendente e venga trasmessa:

- alla Prefettura-UTG di Viterbo;
- alla Questura di Viterbo;
- al Comando Stazione Carabinieri Acquapendente;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Acquapendente.

3. che la presente Ordinanza di rettifica, annulla e sostituisce la precedente n. 32/2020.

La Polizia Locale è incaricata alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza. Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dott. Espedito Brasile.

## AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.



Il Sindaco  
Dott. Angelo Ghinassi